



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail:ufficiotecnico@comune.pignatarointeramna.fr.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizi generali@certipec.it

Nr. ⁴⁸⁴ del ⁴⁸ /02/2026 del Registro delle Pubblicazioni.

COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Nr. 20 del 17/02/2026

OGGETTO: Rinnovo Convenzione tra il Comune di Pignataro Interamna (FR) ed il Tribunale di Cassino per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 168 bis c.p., 464 c.p.p e art. 2, comma 1, del D.M. 08/06/2015, n. 88 del Ministero della Giustizia.

Il giorno Diciassette del mese di Febbraio 2026, alle ore 10:35 e seguenti, nella Casa Comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale e sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori:

N	Nome	Cognome	Carica	Presente	Assente
1	Benedetto	MURRO	Sindaco	SI	
2	Andrea	COSTANZO	Assessore Vice- Sindaco	SI	
3	Rosaria Benedetta	MURRO	Assessore	SI	

Presiede il Sindaco dott. Benedetto MURRO.

Assiste il Segretario Comunale dell'Ente dott. Gennaro Campitiello, il quale assume le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella deliberazione stessa.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di D.G.C. avente ad oggetto: **"Rinnovo Convenzione tra il Comune di Pignataro Interamna (FR) ed il Tribunale di Cassino per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 168 bis c.p., 464 c.p.p e art. 2, comma 1, del D.M. 08/06/2015, n. 88 del Ministero della Giustizia"** munita dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, resi rispettivamente dal responsabile del servizio I (affari generali) d.ssa Evangelista Gabriella e dal Sindaco dr. Benedetto Murro in qualità di responsabile del servizio II Ragioneria, tutto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000;

Visto il regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale;

Assiste il segretario comunale **Campitiello dr. Gennaro**;

Componenti presenti in sede: **tre, Sindaco, Assessore Costanzo e Assessore Murro R.B.**;

Con voti favorevoli: **tre** espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare la proposta di D.G.C. avente ad oggetto: **"Rinnovo Convenzione tra il Comune di Pignataro Interamna (FR) ed il Tribunale di Cassino per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 168 bis c.p., 464 c.p.p e art. 2, comma 1, del D.M. 08/06/2015, n. 88 del Ministero della Giustizia"** munita dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, resi rispettivamente dal responsabile del servizio I (affari generali) d.ssa Evangelista Gabriella e dal Sindaco dr. Benedetto Murro in qualità di responsabile del servizio II Ragioneria, tutto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale

In prosiegua,

LA GIUNTA COMUNALE

Rilevata l'urgenza del presente atto in funzione della stipula della convenzione;

Visto l'art. 134 comma 4 del d.lgs. n. 267/2000;

Componenti presenti in sede: **tre, Sindaco, Assessore Costanzo e Assessore Murro R.B.**;

Con voti favorevoli: **tre** espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



COMUNE di PIGNATAROINTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012 Fax 0776 949306 E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it

PROPOSTA DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Rinnovo Convenzione tra il Comune di Pignataro Interamna (FR) ed il Tribunale di Cassino per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 168 bis c.p., 464 c.p.p e art. 2, comma 1, del D.M. 08/06/2015, n. 88 del Ministero della Giustizia.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la legge 28/04/2014, n. 67, pubblicata sulla G.U. n. 100 del 02/05/2014 ed entrata in vigore il 17/05/2014, ha introdotto l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova;
- il nuovo istituto consente all'imputato di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione, nonché per delitti specificatamente individuati nell'art. 500, comma 2 del c.p.p, di richiedere la messa alla prova che consiste, anche, nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
- a norma dell'art. 464 quater c.p.p. I Giudice dispone, su richiesta dell'imputato e con il programma di trattamento predisposto dall'UEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna) competente per territorio, la messa alla prova con sospensione del processo;
- tale istituto prevede condotte riparatorie risarcitorie e l'affidamento del richiedente al servizio sociale ma soprattutto lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità che consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato (art. 168 bis, comma 3 c.p.); in data 10/06/2015 è stato emesso il regolamento del Ministro della Giustizia previsto dall'art. 8 della legge n. 67 del 28/04/2014, che disciplina il lavoro di pubblica utilità e stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

- il predetto regolamento prevede che nelle convenzioni debbano essere specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavori di pubblica utilità posso essere adibiti (art. 2) e che comunque esse debbano rientrare nelle seguenti tipologie: per finalità sociali e socio sanitarie; per finalità di protezione civile; per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale; per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale archivistico; per la manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, infine, inerenti a specifiche competenze professionalità del soggetto;
- Il Comune di Pignataro Interamna ha già sottoscritto apposita convenzione con il Tribunale di Cassino andata 11/02/2020, approvato con deliberazione di Giunta comunale nr. 89 del 12/12/2019;

Considerato che:

- La convenzione è scaduta;
- L'Amministrazione comunale ritiene opportuno proseguire la collaborazione istituzionale in quanto:
 - favorisce percorsi di reinserimento sociale;
 - consente lo svolgimento di attività utili alla collettività;
 - promuove finalità rieducative e di responsabilizzazione;

Dato atto che:

- Le attività di lavoro di pubblica utilità saranno solte presso i servizi comunali;
- La convenzione non comporta oneri diretti a carico del bilancio comunale, salvo eventuali costi assicurativi già previsti dalla normativa vigente;

Visto lo schema della convenzione, predisposta ai sensi del D.M. 08/06/2015, n. 88 depositato agli atti dell'Ente e facente parte della seguente deliberazione che consta di n. 9 articoli ;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Viste le disposizioni dello Statuto vigente;

PROPONE

- 1) La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di approvare il rinnovo della convenzione tra il Comune di Pignataro Interamna e il Presidente del Tribunale di Cassino, su delega del Ministro della Giustizia, avente ad oggetto *“svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli art. 168 bis c.p., art. 464 c.p.p. e art. 2, comma 1, del D.M. 08/06/2018, n. 88 del Ministero della Giustizia”* che consta di nr. 9 articolo;

- 3) Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione;
- 4) Di Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n.267/2000, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

OGGETTO: Rinnovo Convenzione tra il Comune di Pignataro Interamna (FR) ed il Tribunale di Cassino per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 168 bis c.p., 464 c.p.p e art. 2, comma 1, del D.M. 08/06/2015, n. 88 del Ministero della Giustizia.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm.ii.,
sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i sottoscritti esprimono il seguente **PARERE**

☒ In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Lì, 16/02/2026

Il Responsabile del Servizio I

Dott. Gabriella Evangelista

☒ In ordine alla regolarità contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Ragioneria)

Lì, 16/02/2026

Il Responsabile del Servizio II (Bilancio -

Dott. Benedetto Murro

TRIBUNALE DI CASSINO

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 *bis* c.p., art. 464 *bis* c.p.p., e art. 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015. n. 88 del Ministro della Giustizia.

Premesso:

- che nei casi previsti dall'art. 168 *bis* del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
- che ai sensi dell'168 *bis*. comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
- che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1 del citato decreto ministeriale;
- che il Ministro della Giustizia, con l'atto allegato, ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell' art. 168 *bis* codice penale;
- che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento,

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione, tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del Dott Lucio Aschettino Presidente **del Tribunale di Cassino giusta delega di cui all'atto in premessa** e il **Comune di Pignataro Interamna (FR), nella persona del legale rappresentante, Dr. Murro Benedetto nato a Pignataro Interamna il 15.051962** si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

L'Ente consente che **n. tre (3)** soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 *bis* codice penale. La sede presso la quale potrà essere svolta l'attività lavorativa è una, dislocata sul territorio.

L'ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso la propria sede, per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015 : Servizio di supporto in attività sociali e socio sanitarie nei confronti di persone diversamente abili, anziani, minori, stranieri. Attività di segretariato sociale, manutenzione e pulizia immobili e giardini e altre prestazioni di Lavoro di Pubblica Utilità pertinenti la specifica professionalità dell'imputato.

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L'ente comunicherà all'UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 – *quinquies* del codice di procedura penale.

L'Ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di Esecuzione Penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.

L'ufficio di Esecuzione Penale Esterna informerà l'ente sul nominativo del Funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'Ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 4 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 *ter*, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1989. n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'ente. L'Ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8. In caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del DM n. 88/2015.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà considerata tacitamente rinnovata salvo comunicazione scritta di disdetta da una delle parti, entro due mesi dalla scadenza.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al ministero della giustizia per la pubblicazione sul sito internet del ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del tribunale; viene inviata, inoltre, ai ministero della giustizia - dipartimento dell'organizzazione giudiziaria - direzione generale degli affari penali e al Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale dell'esecuzione penale esterna, nonché all'ufficio di esecuzione penale esterna competente.

Cassino , li _____

Il Rappresentante dell'Ente

Sindaco Dr. Murro Benedetto

Il Presidente del Tribunale

Dott. Lucio Aschettino

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Gennaro Campitiello

Il Sindaco
f.to Dott. Benedetto Murro

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal **/02/2026**, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico;

- è esecutiva:

☒ poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4), come riportato nel dispositivo;

☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico.

18
Pignataro Interamna, **/02/2026**.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Gabriella Evangelista

Copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.

18
Pignataro Interamna, **/02/2026**.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Gabriella Evangelista

